COPIA

COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 11 DEL 29/04/2016

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA SUI RIFIUTI "TARI" PER L'ANNO 2016**

L'anno **duemilasedici**, addì **ventinove**, del mese di **aprile**, alle ore **21:30** in Pozzolo Formigaro, nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano i Signori:

Cognome e nome		Carica	Pr.	As.
1.	MILOSCIO DOMENICO	Sindaco	X	
2.	PAPPADA' FELICE	Consigliere	X	
3.	FERRANDO LUCIA	Consigliere	X	
4.	CARBONE ANDREA	Consigliere	X	
5.	MAGGIO ROSARIA	Consigliere	X	
6.	CARAMAGNA LORENZO	Consigliere	X	
7.	BOTTAZZI EMILIANO	Consigliere	X	
8.	FUMAI ALICE	Consigliere	X	
9.	MONTOBBIO CRISTIANA	Consigliere	X	
10.	ORLANDO ENRICO	Consigliere	X	
11.	COSTA DARIO	Consigliere		X
12.	MANFREDINI MONICA	Consigliere	X	
13.	GARBARINO EMANUELA	Consigliere	X	
		Totale	12	1

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Sig. Dr. VISCA MARCO il quale provvedere alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. Dr. MILOSCIO DOMENICO – Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

DELIBERAZIONE N. 11 DEL 29.04.2016
OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO FINANZIARIO PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E DETERMINAZIONE DELE TARIFFE RELATIVE ALLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) PER L'ANNO 2016.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. (legge di Stabilità 2014), con decorrenza dal 1 gennaio 2014 è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

DATO ATTO che la IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- IMU (imposta municipale propria) – componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- TASI (tributo servizi indivisibili) – componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali;
- TARI (tributo servizio rifiuti) – componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

RICHIAMATO il comma 704 art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. Legge di Stabilità 2014) che ha stabilito l'abrogazione dell'art. 14 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i.(TARES);

TENUTO CONTO della seguente suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014):

- commi da 639 a 640 relativi all'istituzione della IUC (Imposta Unica Comunale),
- commi da 641 a 688 relativi alla TARI (componente tributo servizio rifiuti),
- commi da 669 a 681 relativi alla TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 relativi alla disciplina generale delle componenti TARI E TASI);

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 e s.m.i. (Legge di stabilità 2014):

650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e s.m.i..

652. Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del Regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R. n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1° e 1b del medesimo allegato 1 e che questo Comune, nella scelta dei coefficienti per la redazione delle tariffe relative al tributo intende avvalersi di tale opportunità al fine di eliminare alcune

criticità emerse con riferimento ad alcune categorie di utenze non domestiche particolarmente svantaggiate dall'applicazione dei coefficienti così come previsti dall'allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999;

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e s.m.i., il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernete tra l'altro:

a) **per quanto riguarda la TARI:**
   - i criteri di determinazione delle tariffe,
   - la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti,
   - la disciplina delle riduzioni tariffarie,
   - la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
   - l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

b) *" .....omissis...."*;

683. Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto, ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1 co. 654 e 654 bis. L. 147/2013 e s.m.i., dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

688. *".....omissis...."*. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 1997, ovvero tramite bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. *".....omissis...."*.
E' consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. *"....omissis...."*.

689. Con uno o più decreti del Direttore Generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC è applicata e riscossa dal Comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

691. I Comuni possono, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e s.m.i., affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i..

692. Il Comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

RICORDATO che la TARI ai sensi della L. 147/2013 e s.m.i.:

- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i Comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);

- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654 – 654 bis);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

VISTA la disciplina per l'applicazione del tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti (TARI) ed in particolare gli articoli 15 e 16 del Regolamento concernente la componente TARI che demandano al Consiglio Comunale rispettivamente l'approvazione del Piano finanziario e delle Tariffe del tributo;

VISTO l'art. 1, comma 26, della Legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributo locali, stabilendo che:
"26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 , e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 , nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35 , convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 , né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.";

PRESO ATTO che il blocco in oggetto non riguarda le tariffe della TARI, stante l'obbligo di garantire l'integrale copertura dei costi del servizio;

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 27, della Legge n. 208/2015, il quale ha prorogato al 2016 e 2017 la possibilità per i Comuni di utilizzare il metodo semplificato nella determinazione delle tariffe della TARI, pertanto il Comune può provvedere all'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1;

DATO ATTO altresì che il Comune, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, dovrà avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard a partire dal 2018;

VISTI il Piano finanziario relativo ai costi di gestione del servizio rifiuti, che nell'allegato sub A) si allega alla presente quale parte integrante della presente e la relativa Relazione illustrativa, previsti dall'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 27 aprile 1999, dai quali emergono costi complessivi per l'anno 2016 pari ad € 793.102,38 ripartiti fra utenze domestiche e non domestiche rispettivamente negli importi di € 444.137,33 ed € 348.965,05;

RICHIAMATO l'art. 20, comma 7 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – componente TARI, che stabilisce le modalità di calcolo per le utenze domestiche tenute a disposizione e considerato che per l'anno 2016 il computo del tributo per i suddetti immobili viene effettuato assumendo come numero di componenti quello pari a n. 2 unità ed applicando la riduzione prevista dall'art. 28, comma 1, lett. a) e b) del suddetto Regolamento;

VISTO altresì l'art. 28 co.3 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – componente TARI, il quale prevede che *"con la Deliberazione di approvazione annuale delle tariffe, previa valutazione della capacità di bilancio, il Comune può introdurre riduzioni ed esenzioni dal pagamento del tributo per le abitazioni occupate da nucleo familiare in relazione ad un determinato Indice Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.)";*

DATO ATTO che per l'anno 2016 questo Comune intende accordare le seguenti riduzioni legate al reddito familiare:

PERCENTUALE RIDUZIONE	REQUISITO REDDITO
100% del tributo	Reddito ISEE pari o inferiore a € 5.000,00
50% del tributo	Reddito ISEE da € 5.001,00 a € 8.000,00
30% del tributo	Reddito ISEE da € 8.001,00 a € 10.000,00

RICHIAMATO l'art. 31 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – componente TARI, il quale, ai sensi dell'art. 1, comma 649, della Legge n. 147/2013, così come modificato dal D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 prevede che la determinazione della percentuale di riduzione della quota variabile per i produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani che hanno avviato a riciclo parte dei rifiuti prodotti, viene effettuata annualmente dal Consiglio Comunale, contestualmente all'approvazione delle tariffe del tributo e che per l'anno 2016 vengono stabilite le seguenti percentuali di riduzione sulla quota variabile della tariffa:

Quantità rifiuti avviati a riciclo	Superficie tassata	% riduzione quota variabile
fino a 1 tonnellata	inferiore a 500 mq	5%
fino a 1 tonnellata	oltre 500 mq	7%
oltre 1 tonnellata e fino a 3 tonnellate	fino a 1000 mq	10%
oltre 1 tonnellata e fino a 3 tonnellate	oltre 1000 mq	15%
oltre 3 tonnellate e fino a 10 tonnellate	fino a 2000 mq	20%
oltre 3 tonnellate e fino a 10 tonnellate	da 2001 mq a 2500 mq	25%
oltre 10 tonnellate	oltre 2500 mq	30%

DATO ATTO che per l'anno 2016 l'ammontare globale delle riduzioni e/o esenzioni ammissibili iscritte a Bilancio come autorizzazioni di spesa, la cui copertura è assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune, è fissata in una percentuale pari al 4,90% circa dei costi previsti;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi del'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

"- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;"

VISTO l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 338, è sostituito dal seguente: 16. Il Termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 de decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

DATO ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATA la propria precedente Deliberazione del C.C. n. 18 in data 01/07/2015 con la quale sono state stabilite le scadenze per il versamento della TARI per l'anno 2015 e successivi, che risultano essere le seguenti:

- 1° acconto entro il 16 aprile;
- 2° acconto entro il 16 settembre
- saldo entro il 16 gennaio dell'anno successivo;

RICHIAMATO il Decreto del Ministro dell'Interno del 28 ottobre 2015, pubblicato in G.U. n° 254 del 31/10/2015, il quale ha stabilito il termine del 31 marzo 2016 per la deliberazione del Bilancio di Previsione degli enti locali e dato atto che lo stesso è stato ulteriormente differito al 30/04/2016 con Decreto del Ministero dell'Interno del 1 marzo 2016, pubblicato in G.U. n° 55 del 07/03/2016;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale – I.U.C. – componente TARI si rinvia alle norme legislative inerenti l'Imposta unica comunale (I.U.C.), in particolare alla L. 147/2013, al D.L. 16/2014 convertito in L. 68/2014 e alla L. 190/2014 e s.m.i., alla Legge 27 luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni delle normativa regolanti la specifica materia;

Relaziona il Responsabile del Servizio Sig.ra SCALETTA Daniela la quale evidenzia che nel Piano Finanziario in oggetto che si propone di approvare vi è una leggera riduzione del costo complessivo del Servizio e una riduzione delle tariffe afferenti le "utenze domestiche", a fronte di un lieve aumento di quelle relative alle "non domestiche" e che sono state mantenute tutte le agevolazioni già previste per l'anno 2015.

Interviene il Consigliere MANFREDINI Monica la quale manifesta delle riserve sul previsto aumento della tariffa, ancorché modesto, a carico delle attività economiche, in considerazione delle grave crisi economica che ha particolarmente penalizzato tali attività, proponendo all'Amministrazione di valutare l'ipotesi di prevedere e disciplinare, mediante apposito Regolamento, l'istituto del "Baratto Ammministrativo".

Il Sindaco prende atto di quanto evidenziato dal Consigliere e garantisce che l'Amministrazione valuterà attentamente l'ipotesi proposta.

Si allontana momentaneamente dall'Aula il Consigliere Manfredini la quale rientra dopo pochi minuti.

Dopo costruttiva discussione nella quale il Consigliere PAPPADA' Felice aggiorna i Consiglieri in merito alla futura gestione del Servizio e il Consigliere ORLANDO Enrico, dopo aver chiesto chiarimenti sull'aumento dei costi per spazzamento strade forniti dal Responsabile del Servizio, sottolinea la singolarità del fatto che si approvano le tariffe del servizio in data 29 Aprile mentre la scadenza della prima rata è stata fissata al giorno 16 Aprile.

PRESO ATTO del Parere Favorevole del Segretario Comunale in merito alla Legittimità, del Responsabile del Servizio Tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario, rispettivamente in merito alla Regolarità Tecnica e Contabile del presente provvedimento ex art. 49 D.Lgs. 267/2000;

CON VOTI favorevolli n. 11 e astenuti n. 1 (MANFREDINI MONICA)

D E L I B E R A

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di approvare il Piano Finanziario della Tassa sui rifiuti (TARI) anno 2016 nell'allegato che, sub A), costituisce parte integrante della presente Deliberazione;

3) di approvare, per l'anno 2016, le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) che nell'allegato, sub B), costituisce

parte integrante della presente Deliberazione;

4) di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto Deliberativo hanno effetto dal 1° gennaio 2016;

5) di confermare espressamente la propria precedente Deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 01/07/2015 con la quale sono state stabilite le scadenze per il versamento della TARI per l'anno 2015 e successivi, che risultano essere le seguenti:

   - 1° acconto entro il 16 aprile;
   - 2° acconto entro il 16 settembre
   - saldo entro il 16 gennaio dell'anno successivo

6) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio;

7) di dichiarare, con separata votazione e sempre con voti favorevoli 11 e astenuti n. 1 (MANFREDINI MONICA) espressi in forma palese, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs 267/2000 E S.M.I..

Allegato A)

Determinazione dei costi del servizio per l'anno 2016 in base al piano finanziario di cui all'art. 8 del D.P.R. N. 158/99

PARTE FISSA (costi iva inclusa)		PARTE VARIABILE (costi iva inclusa)	
Costo spazzamento strade (CSL)	€ 48.000,00	Costi raccolta e trasporto RSU (CRT)	€ 100.878,05
Costi amministrativi accertamento, contenzioso e riscossione (CARC)	€ 27.804,80	Costi raccolta differenziata (CRD)	€ 141.215,25
Costi generali di gestione (CGG)	€ 219.476,33	Costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)	€ 128.061,52
Costi comuni diversi (CCD)	€ 11.012,26	Costi di trattamento e riciclo al netto da entrate da recupero materiali ed energia (CTR)	€ 58.633,66
Altri costi (AC)	€ 1.000,00		
Costi d'uso del capitale (CK)	€ 57.020,51		
TOTALE	**€ 364.313,90**	**TOTALE**	**€ 428.788,48**

TOTALE COSTI € 793.102,38

45,9352931% **54,0647069%**

Totale costi fissi	**€ 364.313,90**	
Ripartizione:		
utenze domestiche	56%	€ 204.015,78
Utenze non domestiche	44%	€ 160.298,12

Totale costi variabili	**€ 428.788,48**	
Ripartizione:		
utenze domestiche	56%	€ 240.121,55
Utenze non domestiche	44%	€ 188.666,93

Totale costi TARI 2016	**€ 793.102,38**	
Ripartizione:		
utenze domestiche	56%	€ 444.137,33
Utenze non domestiche	44%	€ 348.965,05

Allegato B)

Tariffe del Tributo comunale sui rifiuti
Anno 2016

Utenze domestiche

Numero componenti	Ka	Quota fissa (€/mq/anno)	Kb	Quota variabile (€/anno)
1	0,84	€ 0,5914	0,80	€ 56,14438
2	0,98	€ 0,68997	1,60	€ 112,28877
3	1,08	€ 0,76037	2,00	€ 140,36096
4	1,16	€ 0,8167	2,60	€ 182,46925
5	1,24	€ 0,87302	3,20	€ 224,57754
6 o più	1,30	€ 0,91527	3,70	€ 259,66778

Utenze non domestiche

Categorie di attività		Kc	Quota fissa (€/mq/anno)	Kd	Quota variabile (€/mq/anno)
101	MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO	0,51	€ 0,83193	4,20	€ 0,9896
102	CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTE	0,96	€ 1,56599	7,86	€ 1,85197
103	STABILIMENTI BALNEARI	0,51	€ 0,83193	4,16	€ 0,98018
104	ESPOSIZIONI, AUTOSALONI	0,65	€ 1,06031	5,33	€ 1,25585
105	ALBERGHI CON RISTORANTE	1,33	€ 2,16955	10,93	€ 2,57533
106	ALBERGHI SENZA RISTORANTE	0,91	€ 1,48443	7,49	€ 1,76479
107	CASE DI CURA E RIPOSO	0,97	€ 1,5823	8,00	€ 1,88496
108	UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI	1,47	€ 2,39792	12,09	€ 2,84865
109	BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO	0,87	€ 1,41918	7,17	€ 1,6894
110	NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	1,33	€ 2,16955	10,94	€ 2,57768
111	EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE	1,52	€ 2,47948	12,45	€ 2,93347
112	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA)	0,88	€ 1,43549	7,20	€ 1,69646
113	CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO	1,04	€ 1,69649	8,52	€ 2,00748
114	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	0,67	€ 1,09293	5,50	€ 1,29591
115	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI	0,82	€ 1,33762	6,71	€ 1,58101
116	RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE	3,87	€ 6,3129	27,77	€ 6,54317
117	BAR, CAFFE', PASTICCERIA	2,91	€ 4,74691	20,87	€ 4,91739
118	SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI	2,07	€ 3,37667	16,99	€ 4,00318
119	PLURICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	2,07	€ 3,37667	17,00	€ 4,00554
120	ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	4,55	€ 7,42214	32,32	€ 7,61524
121	DISCOTECHE, NIGHT CLUB	1,34	€ 2,18586	11,00	€ 2,59182
122	AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	0,60	€ 0,97874	4,90	€ 1,15454
1011	CIRCOLI RICREATIVI E ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO	0,51	€ 0,83193	4,20	€ 0,9896
1012	STAZIONE CARABINIERI	0,51	€ 0,83193	4,20	€ 0,9896
1041	AREE SCOPERTE FUNZIONALI ALL'ATTIVITA' SVOLTA	0,30	€ 0,48937	3,55	€ 0,83645
1101	SPAZIO VENDITA RELATIVO AD ATTIVITA' ARTIGIANALE O COMMERCIALE	1,11	€ 1,81068	9,12	€ 2,14885
1102	BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	1,11	€ 1,81068	9,12	€ 2,14885
1121	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PARRUCCHIERE, ESTETISTA, TOELETTATURA ANIMALI	1,25	€ 2,03905	10,20	€ 2,40332
1141	ATTIVITA' INDUSTRIALI CON UFFICI	0,91	€ 1,48443	7,50	€ 1,76715
1151	ATTIVITA' ARTIGIANALI CON UFFICI E SPAZIO VENDITA	1,09	€ 1,77805	8,92	€ 2,10173
1161	MENSA AZIENDALE	3,63	€ 5,9214	25,78	€ 6,07428
1181	PIZZERIA DA ASPORTO	2,38	€ 3,88235	19,55	€ 4,60637
1182	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	2,07	€ 3,37667	16,99	€ 4,00318

Letto e sottoscritto

IL PRESIDENTE
Dr. MILOSCIO DOMENICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la suestesa deliberazione, pubblicata ai sensi della vigente normativa all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009), è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge in data **29 aprile 2016**

- per immediata esecutività dichiarata ai sensi dell'art. 134 co 4 D.Lgs 267/2000

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, Dec. Leg.vo 18.8.2000 n° 267)

N° _____ Reg. Pubbl.
Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **10 maggio 2016** all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale di questo Comune (art. 32 co 1 L. 69/2009) per 15 giorni consecutivi.

Addì, **10 maggio 2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Lì, **10 maggio 2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr. VISCA MARCO